



COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Provincia di Terni

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Data 28-06-2024	Oggetto: TARIC: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO 2024.
--	---

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 17:00, nella solita sala della adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONTI LUCIANO	P	MARINONI ORIETTA	P
MARCELLI DANIELE	P	MORELLI ROBERTO	A
FRASCONI VALENTINA	P	PACIFICI ROBERTO	P
LONGHI LUCA	A	Chianella Giuseppe	P
CONTENTI FERNANDO	P	SELVETTI UMBRO	P
SCIARRINI MATTEO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede CONTI LUCIANO in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Dott.ssa Isidori Roberta.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione, sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), individuando nella Tassa sui rifiuti (TARI) la componente sui servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinanti la tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare:

- il comma 651 ai sensi del quale *"il Comune, nella commisurazione della tariffa del nuovo tributo TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158"*;
- il comma 652, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- il comma 654, ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio..."*;
- il comma 655, ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti..."*;

Dato atto che il comma 668, prevede testualmente: *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 04.03.2022 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la disciplina rifiuti avente natura corrispettiva - Taric tariffario Taric;

Vista la successiva modifica del Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva approata con la deliberazione n. 39 del 15.06.2022;

Preso atto che il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI/TARIC è stato prorogato al 30.06.2024 in virtù del rinvio dell'approvazione dei bilanci degli enti locali;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito costituito con Lr 11/2013, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA443/2019;

Considerato che nel Sub Ambito n° 4 è operante, quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti il RTI composto da ASM Terni Spa e C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicatario della Gara di Ambito;

Visto che con la precedente deliberazione n. del si è preso atto del Piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024, trasmesso da AURI Ambito Sub 4 con protocollo 4154 del 18/04/2024;

Constatato che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti così come validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) - Ente territorialmente competente:

- espone un costo complessivo finale 2024 di € 451.192,00 comprensivo dell'applicazione del tetto alla crescita annuale

delle entrate tariffarie previsto dall'art.4 dell'Allegato A alla deliberazione di ARERA n.443/2019 e rideterminato da AURI in misura pari all'6,44%, della quota parte dei maggiori costi esogeni per trattamento-smaltimento del costo (variabile) rispetto al Piano Finanziario 2023 in conformità alle motivazioni specificate nella relazione di accompagnamento allegata al piano stesso;

- espone la suddivisione del costo complessivo finale tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, indicandole nei seguenti importi:

➤ Costi Variabili:	Euro 302.204,00
➤ Costi Fissi:	Euro 148.989,00

Preso atto:

- che nel calcolo del corrispettivo per il gestore devono essere considerati i Contributi assegnati dal **MIUR** per la copertura del Servizio RSU nelle scuole del territorio comunale pari a € 1.989,00 IVA compresa;

Considerato che la questione in ordine alle competenze circa l'approvazione delle tariffe TARIC è stata trattata nel regolamento tipo TARIC, approvato da AURI con Delibera del Consiglio Direttivo n. 35 del 7/12/2020, (art. 4 comma 7);

Considerato che, con il passaggio a Tariffa Corrispettiva, le Tariffe hanno natura patrimoniale, non transitano più nel Bilancio dell'Ente e sono gestite e unicamente direttamente dal soggetto Gestore, al quale compete di formulare le proposte di tariffazione in base al PEF approvato dall'Assemblea AURI sopracitata;

Vista la proposta di piano tariffario, per l'anno 2023, formulata da ASM TERNI S.p.A. con prot. 4937 del 27/04/2023, quale soggetto gestore del servizio, relativa alla tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva per le utenze domestiche e non domestiche, determinata sulla base del piano finanziario e delle banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, e considerando quanto di seguito riportato:

- 1) PEF 2024, come approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 n. 4 del 16/04/2024, pari a Euro 451.193,00 (+5,98 rispetto al PEF 2023);
- 2) Variazione Costi Variabili 2024/2023 pari al -1,45% (all. 1);
- 3) Totale Costi fissi al netto di importi finanziati con altre fonti + stima riduzioni pari a Euro 186.959,02 da fatturare con la QF (all. 1);
- 4) Totale Costi variabili da fatturare con la QVb, pari a Euro 299.964,61 (1,72% rispetto al 2023) (all. 1);
- 5) Variazione costi da coprire con le tariffe TARIC (QF + QVb) rispetto all' anno 2023 pari al 7,42%;
- 6) Ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 83%; uso NON DOM = 17% (all. 1);
- 7) Stima rifiuti indifferenziati anno 2024 = Kg 206.420 (all. 2);

8) coefficiente di conversione Kg/lt = 0,0913 prezzo Euro/lt da fatturare con la QVb e la QVa = 0,132770 €/lt (+1,64% rispetto al 2023) (all. 2);

9) Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a (all. 2):- per le utenze **NON DOM**, n° 26 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione

- per le utenze **DOM**, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt

			N. SVUOTAMENTI ANNUI	LITRI MINIMI UTENZA ANNUI
UT.	DOM	1	26	1.040
COMPONENTE				
UT.	DOM	2	30	1.200
COMPONENTI				
UT.	DOM.	3	36	1.440
COMPONENTI				
UT.DOM.		4	42	1.680
COMPONENTI				
UT.DOM.		5	45	1.800
COMPONENTI				
UT.	DOM	6	48	1.920
COMPONENTI				

10) Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lt;

11) Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30%;

Per effetto di quanto sopra riportato e delle variazioni di utenze, superfici e contenitori per le utenze non domestiche si verifica:

- per le utenze DOM, una variazione di spesa, rispetto all'anno 2023 (PF+PV) che varia dal +6,49% (100 mq; 4 componenti) al +6,26% (80 mq, 2 componenti) (all. 5);
- per le utenze NON DOM., la QF varia del +3,90% mentre la QVB varia del +1,64 (all. 6);

Nell'anno successivo sarà fatturata la QVA legata ai conferimenti oltre i minimi, registrati nell'anno precedente.

Considerato che non è necessario il parere dell'Organo di revisione relativamente al PEF già approvato e alle relative Tariffe Corrispettive in quanto non hanno effetti sul Bilancio di Previsione dell'Ente (Cfr. TAR Puglia n 202 del 29/07/2014);

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Consiglieri Roberto Pacifici, Giuseppe Chianella e Umbro Selvetti) ed astenuti nessuno

DELIBERA

1. Di approvare le premesse e le parti in narrativa in quanto parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. Di prendere atto, recepire ed approvare le tariffe trasmesse dal Gestore con protocollo n. 4193 del 25/06/2024 tenuto conto di quanto di seguito riportato:

2.1) PEF 2024, come approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 n. 4 del 16/04/2024, pari a Euro 451.193,00 (+5,98 rispetto al PEF 2023);

2.2) Variazione Costi Variabili 2024/2023 pari al -1,45% (all. 1);

2.3) Totale Costi fissi al netto di importi finanziati con altre fonti + stima riduzioni pari a Euro 186.959,02 da fatturare con la QF (all. 1);

2.4) Totale Costi variabili da fatturare con la QVb, pari a Euro 299.964,61 (1,72% rispetto al 2023) (all. 1);

2.5) Variazione costi da coprire con le tariffe TARIC (QF + QVb) rispetto all' anno 2023 pari al 7,42%;

2.6) Ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 83%; uso NON DOM = 17% (all. 1);

2.7) Stima rifiuti indifferenziati anno 2024 = Kg 206.420 (all. 2);

2.8) coefficiente di conversione Kg/lt = 0,0913 prezzo Euro/lt da fatturare con la QVb e la QVa = 0,132770 €/lt (+1,64% rispetto al 2023) (all. 2);

2.9) Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a (all. 2):-
per le utenze **NON DOM**, n° 26 annui utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione

- per le utenze **DOM**, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt

	N. SVUOTAMENTI ANNUI	LITRI MINIMI UTENZA ANNUI
UT. DOM 1 COMPONENTE	26	1.040
UT. DOM 2 COMPONENTI	30	1.200
UT. DOM. 3 COMPONENTI	36	1.440
UT.DOM. 4 COMPONENTI	42	1.680
UT.DOM. 5 COMPONENTI	45	1.800
UT. DOM 6 COMPONENTI	48	1.920

2.10) Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lt;

2.11) Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30%;

3. Di prendere atto che per effetto di quanto sopra riportato e delle variazioni di utenze, superfici e contenitori per le utenze non domestiche si verifica:

- per le utenze DOM, una variazione di spesa, rispetto all'anno 2023 (PF+PV) che varia dal +6,49% (100 mq; 4 componenti) al +6,26% (80 mq, 2 componenti) (all. 5);
- per le utenze NON DOM., la QF varia del +3,90% mentre la QVB varia del +1,64 (all. 6);

Nell'anno successivo sarà fatturata la QVA legata ai conferimenti oltre i minimi, registrati nell'anno precedente.

4. Di prendere atto del raggiungimento della percentuale di copertura del PEF 2024 pari al 100% secondo una percentuale di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche pari rispettivamente al 83,00% e 17,00%.

Inoltre, con separata votazione palese e per alzata di mano, con il seguente esito: voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Consiglieri Roberto Pacifici, Giuseppe Chianella e Umbro Selvetti) ed astenuti nessuno

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 49

UFFICIO FINANZIARIA

Parere Tecnico, art. 49

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere tecnico favorevole.

Data: 21-06-2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Nini Elena

D.LGS. 18.08.2000, N. 267, ART. 49

AREA FINANZIARIA

Parere Contabile, art. 49

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, esprime parere contabile favorevole.

Data: 21-06-2024

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Nini Elena

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL Segretario

F.to CONTI LUCIANO

F.to Dott.ssa Isidori Roberta

=====

Approvata Li 04-07-24

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune per per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

F.to Dott.ssa Isidori Roberta

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune quindici giorni consecutivi: dal 04-07-24 al 19-07-24, come prescritto dell'art. 32 comma 1 della L. n.69/2009, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-06-24;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

[] la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. n.267/2000);

=====

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

F.to Dott.ssa Isidori Roberta

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Isidori Roberta